



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 – fax 0557996384

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 7498

Firenze, 22-12-2016

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
FIRENZE

Oggetto: disposizione di servizio 93/2016

Egregio Presidente,

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	22 DIC 2016
Prot. n.	15987

come anticipato nel corso della riunione del tavolo tecnico tra Tribunale e Ordine degli Avvocati del 13 dicembre u.s. comunico che con l'allegata disposizione di servizio 93 del 20 dicembre 2016 è stata revocata la disposizione di servizio 69 del 4 ottobre 2016 in materia di corresponsione della marca da € 27.

Ribadisco il mio invito formulato nel corso della predetta riunione affinché l'Ordine segnali agli iscritti la necessità di inserire il numero della marca al momento dell'iscrizione a ruolo in modo telematico.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marilena Rizzo)





TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Viale Guadagni n.61 - 50127 Firenze

Disposizione di servizio n. 83/2016 del 20/12/2016

Il Presidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo,

Vista la disposizione di servizio n. 69 del 4.10.2016 di questo Tribunale;

Letta la nota della Corte di Appello di Firenze prot. 7589 del 9.12.2016, avente ad oggetto *risposta al quesito formulato dalla Presidente della Corte d'Appello di Firenze al Ministero della Giustizia in tema di versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 D.P.R. 115/2002;*

REVOCANO

con decorrenza immediata la disposizione di servizio n. 69 del 4.10.2016, disponendo che l'accettazione dei depositi telematici relativi agli atti introduttivi, avvenga secondo le modalità stabilite nella risposta al quesito ministeriale proposto che si trasmette in allegato.

Il Dirigente Amministrativo

Paolo Stavagna

Il Presidente del Tribunale

Marilena Rizzo

*Nota
 a Cominciare di
 questi esolelli alle
 unie e al personale amministrativo
 delle relative cancellerie e del
 reparto personale
 16/12/2016*

CORTE APPELLO FIRENZE			A. 16/12/2016		
N. 7589			1-9 DIC. 2016		
UUR	SC	MUO			
Funzione	Indirizzo	Abbr.			
Telefono			Fax/Telefax		



Corte d'Appello di Firenze

Al Presidente Vicario della Corte d'Appello

Al Presidenti dei Tribunali del Distretto

Al Presidenti delle Sezioni civili della Corte d'Appello

Al Presidente della Sezione lavoro della Corte d'Appello

Al Consiglieri addetti al settore civile e del lavoro

Oggetto: risposta al quesito formulato dalla Presidente della Corte d'Appello di Firenze al Ministero della Giustizia in tema di versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002.

Trasmetto per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza delle SS.LL. l'allegata nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento degli Affari di Giustizia, Ufficio I, con la quale si dà risposta al quesito (allegato alla presente nota ai fini di una migliore comprensione della problematica) formulato il 7 settembre 2016 da questa Presidenza, su sollecitazione del locale Tribunale, in tema di versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002.

I Presidenti dei Tribunali sono pregati di diffondere la risposta al quesito a tutti i giudici addetti al settore civile in servizio presso i rispettivi Tribunali.

Firenze, 9 dicembre 2016.

La Presidente della Corte d'Appello

Margherita Cassano

M. 10 TELECOM. S. FIRENZE - TEL. 13-11-2016 8007313





CORTE D'APPELLO DI FIRENZE		
N. 4712 - 7 SET. 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione	Carica	Alzavola
Facoltà	Sottoscrizione	

Corte d'Appello di Firenze

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Direzione Generale della Giustizia civile

Ufficio Primo - R o m a

INVIATO
Per Interoperabilità

Oggetto: quesito riguardante il versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002.

1. L'art. 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce, al primo comma, che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

2. Ai sensi dell'art. 285, comma 4, del medesimo d.P.R. 115 del 2002, il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

3. Tanto premesso, si pongono obiettivi problemi di coordinamento tra le suddette disposizioni e quelle in tema di deposito per via telematica dell'atto introduttivo.

Il tenore letterale dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 porterebbe a ritenere che l'atto introduttivo depositato telematicamente non possa essere accettato, qualora il pagamento venga effettuato con modalità diversa da quella telematica o senza utilizzare il modello F23, bensì - come consentito - tramite contrassegno generato dal sistema di Lottomatica, poi scansionato ed allegato alla busta telematica, non essendo possibile provvedere, in quest'ultimo caso, all'annullamento previsto dalla predetta disposizione, in quanto l'originale della marca rimarrebbe nelle mani della parte che potrebbe riutilizzarla con danno dell'Erario.

4. In tale contesto normativo si chiede, quindi, a codesto on. le Ministero della Giustizia di chiarire se:

-le disposizioni sul deposito telematico dell'atto introduttivo abbiano comportato l'abrogazione implicita dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo impossibile procedere al deposito della marca cartacea in cancelleria contestualmente alla proposizione dell'atto telematico;

-in caso di deposito telematico dell'atto introduttivo sia consentito assolvere al pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 esclusivamente con modalità telematica o con modello F 23, di cui deve essere contestualmente allegata la scansione informatica;


-l'eventuale perdurante applicabilità dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 e la conseguente ammissibilità del pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante marca cartacea comporti la contestuale consegna in cancelleria del relativo contrassegno, per tale dovendosi intendere il deposito della marca in originale in cancelleria entro l'orario di apertura al pubblico del medesimo giorno del deposito telematico, qualora esso avvenga entro l'orario di apertura al pubblico oppure entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo nel caso in cui il deposito telematico avvenga dopo l'orario di apertura al pubblico della cancelleria

Si allegano la nota del Presidente del Tribunale di Firenze n. 4244 dell'11 luglio 2016 e quella, di segno opposto, n. 24987 in data 10 giugno 2016 del Presidente della Corte d'Appello di Roma.

Firenze, 6 settembre 2016.

Il Presidente della Corte d'Appello

Margherita Cassano





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
(AFFARI CIVILI INTERNI)



Al sig. Presidente della Corte di appello di
Firenze

Oggetto: quesito riguardante il versamento dei diritti forfettizzati di notificazione ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002
Rif. prot. DAG n. 159631 del 7.09.2016

Con nota datata 6 settembre 2016, priva di protocollo, codesta Corte di appello, nel riportare il contenuto degli articoli 30 e 285, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha affermato che *"il tenore letterale dell'art. 285, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 porterebbe a ritenere che l'atto introduttivo depositato telematicamente non possa essere accettato qualora il pagamento venga effettuato con modalità diversa da quella telematica o senza utilizzare il modello F23, bensì - come consentito - tramite contrassegno generato dal sistema di Lottomatica, poi scanstonato ed allegato alla busta telematica"*.

Sulla base di tale considerazione e tenuto conto del contesto normativo sopra richiamato, codesta presidenza chiede di sapere se:

- *"le disposizioni sul deposito telematico dell'atto introduttivo abbiano comportato l'abrogazione implicita dell'articolo 285, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo impossibile procedere al deposito della marca cartacea in cancelleria contestualmente alla proposizione dell'atto telematico,*
- *in caso di deposito telematico dell'atto introduttivo sia consentito assolvere al pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 esclusivamente con modalità telematica o con modello F23, di cui deve essere contestualmente allegata la scanstone,*
- *l'eventuale perdurante applicabilità dell'art. 285, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002 e la conseguente ammissibilità del pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 mediante marca cartacea comporti la contestuale consegna in cancelleria del relativo contrassegno"*

Nella nota sopra citata, codesta presidenza richiama poi due diverse posizioni assunte sull'argomento, rispettivamente, dal presidente del Tribunale di Firenze e dalla Corte di appello

di Roma, che non sono state mai trasmesse a questa Direzione generale nonostante la richiesta formulata a mezzo PEC in data 7 novembre c.a., n. prot. 200454.

Ciò posto, per fornire risposta ai quesiti in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 196 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che "Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile".

Il regolamento di cui al citato articolo 196 non è stato ancora emanato, pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 284 del medesimo Testo unico, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 285 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui "Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono".

In particolare l'articolo 285, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che "Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo".

Il successivo comma 2 stabilisce poi che "Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile", mentre, come noto, il comma 4 dispone che "Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito".

Con l'introduzione del processo civile telematico, il d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, all'articolo 30, comma 1, ha previsto che "Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ..." ed, al secondo comma, è stato precisato che "Il pagamento di cui al comma 1 può essere effettuato per via telematica".

Sulla base di quanto finora esposto ed in attesa del regolamento di cui all'articolo 196 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'importo forfettario per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (di cui all'articolo 30 del medesimo Testo unico), può essere versato "mediante l'applicazione di marche da bollo", con pagamento telematico (art. 30 d.m. 44/2011), o mediante modello F23, (nota DGGC n. prot. 12725 del 9 settembre 2005- all.1)

Se il versamento dell'importo in esame non risulta eseguito in nessuno dei modi sopra indicati, a parere di questa Direzione generale, l'ufficio dovrebbe comunque accettare il deposito telematico dell'atto, in quanto, secondo la struttura dell'articolo 285, comma 4, citato, il rifiuto da parte del cancelliere, può applicarsi solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli articoli 165 e 166 del c.p.c. all'art. 72 disp. att. c.p.c. ed all'art. 14

del d.P.R. n. 115 del 2002, rappresentava, fino all'introduzione del processo civile telematico, la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge e ciò anche in considerazione del fatto che le norme sul PCT non hanno modificato l'articolo 285 citato.


Ciò posto nelle linee generali, preme qui evidenziare che, se il pagamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 viene effettuato mediante marca da bollo, il programma SICID, come recentemente confermato dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, prevede oggi la possibilità di inserire il numero identificativo riportato sul contrassegno in modo da consentire al sistema di memorizzarlo e di allertare il cancelliere che si trovasse davanti il medesimo numero di marca in un nuovo procedimento. Da ciò deriva che, in tale ipotesi, non è più necessario richiedere all'avvocato di consegnare il contrassegno in originale presso la cancelleria, essendo sufficiente l'allegazione della scansione dello stesso al momento del deposito telematico dell'atto.

Allo stesso modo, se il pagamento di tale importo avviene, contestualmente al pagamento del contributo unificato, con modalità telematica o mediante modello F23, nessun adempimento ulteriore dovrà essere richiesto nei confronti della parte.

La cancelleria, in ogni caso, dovrà verificare che gli importi versati corrispondano a quelli dovuti in base al valore della domanda proposta ed al tipo di procedimento instaurato e, in caso di versamento insufficiente, procedere al relativo recupero.

Roma, 5 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897414

e-mail: ufficio1.dgervile@giustizia.it

Ufficio I

Prot.

Rif. *OMES* 970/03

Roma, *9 SET.* 2005

Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque
ROMA

Al Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Personale e della Formazione
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

OGGETTO: Pagamenti con modello F23 - Istituzione di sub-codici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito taluni sub-codici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici giudiziari.

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili) La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'invio delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti.

RU	Ufficio recupero crediti
RC	Ufficio recupero crediti - settore civile
RP	Ufficio recupero crediti - settore penale
RG	Ruolo generale
CR	Ufficio corpi di reato
EG	Ufficio successioni
SF	Sezione fallimentare

E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9B0, con il codice **9BX**, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9B0 rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

il "738T", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773T

il "772T", da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T

il "927T", da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Entrate di natura non tributaria

Codice tributo F23	Descrizione	Codice Tributo Esattoriale
738T	Recupero spese processuali	1E10
773T	Recupero multe ed ammende	1E08
774T	Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale - Art. 113 L. 907/42	In corso di attribuzione
778T	Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi - DPR 43/73 e D.lgs 504/95	In corso di attribuzione
1A8T	Cassa depositi e prestiti - Cassa ammende	1E02
622T	Foglio Annunci legali	1E26
9B4T	Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori	1E25
961T	Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori	1E23
927T	Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1E20
897T	Entrate eventuali del Ministero del Tesoro	1E41

Codici entrata di natura tributaria

Codice tributo F23	Descrizione	Codice Tributo Esattoriale
750T	Contributo Unificato -	1E03
109T	Imposta di registro	1E01
456T	Imposte di bollo	1E05
649T	Imposte ipotecarie	1E06
737T	Imposta catastale	1E48
778T	Tassa ipotecaria	1E11
763T	Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali giudiziari	1E09
943T	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	1E21

731T	Interessi su tasse ed II II sugli affari	1807
964T	Tributi speciali	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito dal D.M. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art. 30 T.U) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

- A) per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;
- B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Il Direttore Generale
Francesco Mele

